



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Avviso di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per l'immissione in ruolo di n. 1 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel profilo di Primo ricercatore (II livello professionale) presso la sede INAPP di Roma (Codice identificativo MOB P_RIC-II-2023)

**VISTI:**

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2, ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020, n. 18;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 29 settembre 2021, n. 183, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e s.m.i., "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168", per le parti ancora vigenti, ed in particolare l'Allegato n. 1 - Profili professionali;

VISTI i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, "Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" ed "Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO in particolare, l'articolo 3-bis, comma 1-ter del Codice di cui al punto che precede, che stabilisce che i domicili digitali sono eletti secondo le modalità designate nelle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale - AgID, aventi natura di fonte normativa, da questa adottate con Determinazione n. 529/2021 del 15 settembre 2021, e successivamente aggiornate con la Determinazione n. 191 del 7 luglio 2022;



VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation* o “*GDPR*”), nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 125” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m.i., recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA la nota circolare n. 1/2022 del 1° luglio 2022 del Dipartimento della Funzione pubblica in merito a “Chiarimenti in materia di Piattaforma unica di reclutamento - InPA”;

CONSIDERATO che, a seguito della nota circolare sopra richiamata, si è reso necessario, a livello nazionale, l'utilizzo della piattaforma web online “InPA”, che rende univoca la pubblicizzazione dei bandi di concorso e avvisi di mobilità in tutta la Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che la suddetta nota circolare ha previsto, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione degli avvisi di mobilità sul Portale a decorrere dal 1° luglio 2022;

VISTO in particolare l'articolo 35-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., concernente, per l'appunto, il su richiamato Portale unico del reclutamento, così come da ultimo aggiornato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte



delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per le Disabilità del 9 novembre 2021, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e dai loro Enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

VISTE linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate con D.M. del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle Finanze del 22 luglio 2022, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, n. 215;

CONSIDERATO che l'INAPP, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto anche all'osservanza degli specifici obblighi informativi nei confronti degli Interessati ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679;

VISTA la delega di specifici compiti e funzioni inerenti alla normativa in materia di trattamento dei dati personali conferita dal Titolare, in persona del Presidente e legale rappresentante dell'INAPP, Prof. Sebastiano Fadda, al Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo, in data 27 aprile 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 3 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023-2025, ex articolo 6, Decreto Legge n. 80/2021, contenente, tra gli altri, il Piano integrato Triennale di Attività dell'INAPP - PTA e il Piano dei Fabbisogni di personale per il medesimo triennio ex artt. 7 e 9 Decreto Legislativo n. 218/2016;

VISTA la nota trasmissione prot. 2902 del 7 marzo 2023 del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 al Ministero vigilante;

PRESO ATTO della nota prot. n. m_ips.31.REGISTRO UFFICIALE.U.0002628.29-03-2023, acquisita con prot. n. 3853 del 29 marzo 2023, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il citato PIAO;

RILEVATO che nel Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, costituente parte integrante del PIAO, come sopra approvato, è stata confermata per il 2023 la necessità di procedere alla assunzione di una unità di personale con inquadramento da Primo Ricercatore (Il livello professionale);

TENUTO CONTO che il suddetto PIAO, con annesso fabbisogno funzionale, prevede tra le varie modalità di acquisizione di nuove provviste di personale anche il ricorso a procedure di mobilità ex articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018 per il triennio 2016-2018;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del



trattamento economico del personale del comparto "Istruzione e Ricerca" del 6 dicembre 2022 per il triennio 2019-2021;

INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali mediante la trasmissione del Piano dei Fabbisogni di Personale sopra richiamato;

PRESO ATTO che l'assunzione di cui trattasi sarà comunque subordinata alle disposizioni normative vigenti e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha altresì aggiunto il comma 1-quater all'articolo 30 rubricato "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale InPA;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i., concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse come modificato dall'articolo 3, comma 7, lettera a), Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, di approvazione del Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO in particolare l'articolo 4 ("Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA") del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, novellato come sopra;

TENUTO CONTO che l'articolo 24 ("Personale degli enti di ricerca"), comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", ha eliminato l'obbligo per gli Enti Pubblici di Ricerca, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i profili professionali del Ricercatore e del Tecnologo;

RAVVISATA la necessità di procedere all'indizione di una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'immissione in ruolo di n. 1 unità di personale con il profilo di Primo Ricercatore - Il livello professionale - da inserire nelle attività di ricerca presso la sede INAPP di Roma;

VERIFICATA l'assenza nelle graduatorie INAPP valide ed efficaci di candidati idonei per il profilo di Primo Ricercatore (Il livello professionale);

TENUTO CONTO, in considerazione di quanto stabilito all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, novellato come sopra, che la percentuale di rappresentatività di genere, rispetto al personale INAPP con inquadramento da Primo Ricercatore (Il livello professionale) al 31 dicembre 2022, è pari al 42,8% per il genere femminile ed al 57,2% per il genere maschile;

ACCERTATA, ai sensi di legge, la disponibilità delle risorse economiche necessarie nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente per disporre l'assunzione previste dal presente Avviso;

TENUTO CONTO che in ogni caso, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, la presente procedura potrà essere perfezionata solo a seguito



della positiva verifica della perdurante disponibilità delle risorse economiche necessarie alla copertura dei costi correlati alle assunzioni previste dal presente Avviso;

TENUTO CONTO che in ogni momento di espletamento della presente procedura, laddove la verifica di cui al periodo precedente dovesse evidenziare elementi di criticità, l'Istituto procederà a disporre la revoca e/o l'annullamento in autotutela della medesima procedura;

DETERMINA

Articolo 1 - Posti da coprire

1. È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato con inquadramento da Primo ricercatore (Il livello professionale) da destinare alla sede di Roma dell'INAPP. Il codice identificativo di tale procedura è MOB P_RIC-II-2023.

2. Tale procedura è riservata al personale, già in possesso del suddetto inquadramento, in forza presso gli altri Enti Pubblici di Ricerca di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i., con competenze ed esperienze professionali, per almeno dieci anni, in tema di economia del lavoro e, in particolare, in attività di conduzione di indagini complesse e di valorizzazione dei relativi risultati ai fini della realizzazione di nuove misure socio-economiche.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso del Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio, ed equipollenti, conseguiti con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea Specialistica (LS) / Magistrale (LM) conseguita con il nuovo ordinamento, secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009;

b) essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento da Primo ricercatore (Il livello professionale), presso di uno degli Enti Pubblici di Ricerca di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i. diversi da INAPP;

c) aver maturato competenze ed esperienze professionali, per almeno 10 anni, in tema di economia del lavoro e, in particolare, in attività di conduzione di indagini complesse e di valorizzazione dei relativi risultati ai fini della realizzazione di nuove misure socio-economiche;

d) avere già superato il periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera l) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e/o dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2021. Resta inteso che coloro che hanno in corso procedimenti penali,



procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

g) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

h) avere una adeguata conoscenza della lingua inglese, non inferiore al livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e/o altro sistema di classificazione equivalente;

i) avere adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Avviso.

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché alla data del successivo trasferimento nei ruoli dell'INAPP. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, nel caso di accertata carenza degli stessi all'atto del trasferimento, la decadenza del diritto al trasferimento stesso.

3. Il candidato che risulti vincitore della procedura di cui al presente Avviso, prima della immissione nei ruoli dell'INAPP, è tenuto a produrre, esclusivamente nelle ipotesi a tal fine indicate all'articolo 30, comma 1, Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., come novellato dall'articolo 3, comma 7, lettera b), del Decreto Legge n. 80/2021 e s.m.i., il provvedimento di assenso alla mobilità, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

4. Il Responsabile del procedimento di cui al successivo articolo 14 può disporre in qualunque momento l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, fino alla conclusione del procedimento.

Articolo 3 - Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. I candidati, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo, qualora interessati alla procedura selettiva di cui trattasi, dovranno presentare la relativa domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it> (in avanti, anche solo il "Portale"), previa registrazione e compilazione di tutte le sezioni ed i campi richiesti dalla procedura online.

Nel Portale il candidato inserisce tutte le informazioni necessarie, sia in ordine ai dati anagrafici, che a quelli relativi al percorso di studio/formazione ed alle esperienze professionali. I dati inseriti hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. Le dichiarazioni mendaci e la falsità di atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo decreto.



2. Per accedere al predetto Portale occorre procedere alla autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o IDAS.
3. L'iscrizione al Portale comporta, altresì, il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 15 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Portale. Tale avviso verrà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>). Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
5. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda di partecipazione comporta la non ammissibilità alla procedura selettiva di cui trattasi.
6. Non appena inoltrata la domanda di partecipazione, il Portale invierà automaticamente una comunicazione di conferma all'indirizzo di registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato PDF, valevole come ricevuta.
7. L'INAPP non assume alcuna responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma web del suddetto Portale o ad eventuali problemi telematici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che possano determinare l'impossibilità per i candidati di inoltrare la domanda di partecipazione nei termini previsti.
8. Il candidato, ai fini della partecipazione, dovrà, inoltre, versare un contributo di ammissione pari a 10,00 euro. A riguardo, il versamento dovrà essere effettuato nella sezione dedicata del Portale. Il candidato dovrà, altresì, trasmettere all'INAPP a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it l'attestazione del versamento del suddetto contributo. Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo.
9. In vista della prova orale, i candidati disabili devono specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, in funzione del proprio stato, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita attestazione rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato del candidato determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dai candidati e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda sul Portale. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.



10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine previsto al punto precedente, che potrebbero comportare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica - da trasmettere con le modalità indicate al punto precedente - che è valutata dalla Commissione Esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, resta insindacabile.

11. I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), laddove interessati, devono formulare nella domanda di partecipazione specifica richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi e/o di altra misura dispensativa e/o compensativa (per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo) per lo svolgimento della prova orale, in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Al fine di consentire all'INAPP di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla prova orale, la richiesta deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato del candidato determina in funzione della prova medesima. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi o misure dispensative e/o compensative è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la medesima prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda sul Portale. Il mancato invio della documentazione sopra indicata non permetterà all'Istituto di fornire l'assistenza richiesta.

12. L'Istituto si riserva di effettuare controlli sulla validità delle domande e sulla veridicità del possesso dei requisiti in ogni momento della procedura di cui al presente Avviso.

13. È onere dei candidati far conoscere tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione dovrà essere effettuata con posta elettronica certificata all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.

14. Ogni comunicazione ai candidati concernente la procedura selettiva, compreso il calendario e l'esito della prova orale, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento della prova orale sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Le comunicazioni di carattere generale riguardante la procedura concorsuale di cui al presente Bando, rivolte a tutti i candidati, saranno, altresì, pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), mentre eventuali specifiche comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo PEC personale del candidato dallo stesso dichiarato nella domanda di partecipazione. L'INAPP non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.



15. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura selettiva non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla medesima procedura, né ne sana l'eventuale irregolarità.

Articolo 4 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Determina del Direttore Generale dell'INAPP dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà composta nel rispetto dei principi del combinato di cui agli articoli 9 - 12 Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e dell'articolo 35, comma 3, lett. e), Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

Ai fini della verifica del livello di conoscenza della lingua inglese dei candidati, la composizione della Commissione Esaminatrice sarà integrata, ove necessario, da un membro aggiunto con adeguata expertise in materia.

2. Il Segretario della Commissione è scelto tra il personale dell'INAPP in possesso di adeguate competenze professionali.

3. Il provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

4. Ai fini di una maggiore efficienza e celerità della procedura selettiva, la Commissione Esaminatrice si potrà ad ogni effetto riunire, per lo svolgimento delle attività di competenza, anche in via telematica, da remoto.

5. Nel corso della prima riunione la Commissione Esaminatrice, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della valutazione dei titoli e della prova orale in conformità alle previsioni del presente Avviso.

6. La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione sessanta (60) punti complessivi, di cui trenta (30) punti per la prova orale e trenta (30) punti per la valutazione dei titoli. Il punteggio complessivo, da attribuire a ciascun candidato, qualora risulti idoneo all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e delle capacità tecnico-informatiche richieste dall'Avviso, sarà determinato sommando il punteggio riportato nella prova orale ed il punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli.

Articolo 5 - Prova orale

1. I candidati riceveranno sul Portale, almeno quindici giorni prima della data fissata dalla Commissione Esaminatrice, apposita comunicazione di convocazione per la prova orale, in cui saranno specificati il luogo e la data di svolgimento della stessa prova.

Un avviso di carattere generale in ordine al luogo ed alla data di svolgimento della prova orale verrà, inoltre, pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP <https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>.

2. La prova orale verrà espletata mediante colloquio finalizzato a valutare, in relazione ai temi ed alle attività indicate all'articolo 1, comma 2, del presente Avviso,



le competenze del candidato e l'attinenza delle attività e delle esperienze professionali dallo stesso svolte.

3. Nel corso della medesima prova verrà verificata la conoscenza della lingua inglese, che in ogni caso non potrà essere inferiore a quello già indicato all'articolo 2 del presente Avviso, e dei sistemi e software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Avviso.

4. Per la valutazione della prova orale la Commissione dispone di trenta/trentesimi (30/30) punti. Tale prova si intende superata con un punteggio pari o superiore a ventuno/trentesimi (21/30), nonché con un giudizio "positivo" circa la conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e software informatici sopra indicati.

5. La Commissione Esaminatrice si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. In tale ipotesi, verranno preventivamente fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le informazioni in ordine alle modalità di svolgimento della medesima prova, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e della loro tracciabilità.

6. Per poter sostenere la prova orale i candidati devono presentare un valido documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che si presenteranno privi di tale documento o che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno e nell'orario stabilito in convocazione saranno dichiarati decaduti dalla partecipazione alla procedura selettiva.

7. Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione Esaminatrice predisponde l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nella sede d'esame.

Articolo 6 Titoli valutabili - punteggi

1. La Commissione esaminatrice dispone di ulteriori trenta (30/30) punti per la valutazione dei titoli dei candidati che, in sede di prova orale, abbiano riportato un punteggio pari o superiore a ventuno/trentesimi (21/30). Il punteggio per la valutazione dei titoli è così ripartito:

a) titoli accademici e di studio *post lauream* ulteriori (rispetto a quelli indicati ai fini dell'ammissibilità della partecipazione alla procedura di cui all'articolo 2 del presente Avviso) **fino ad un max di punti 5**. A tal fine, i titoli di cui trattasi verranno presi in considerazione solo se pertinenti ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Avviso;

b) esperienza professionale ulteriore rispetto a quella costituente requisito di accesso alla procedura selettiva, maturata presso Enti Pubblici di Ricerca (di cui al Decreto Legislativo n. 218/2016), altri enti o istituzioni, nazionali ed internazionali, nonché presso datori di lavoro privati, sempre che pertinente ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Avviso, **fino ad un max di punti 5**;

c) incarichi di coordinamento e/o di responsabilità di unità organizzative e/o di gruppi di lavoro/ricerca; altri incarichi ed altre posizioni di responsabilità; attività di



componente di commissioni di valutazione/di concorso; partecipazione a congressi e convegni, nazionali ed internazionali, in qualità di relatore, con presentazione di propri contributi a seguito di call for papers; partecipazione a gruppi e/o progetti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale; partecipazione a tavoli tecnici ed ad organismi tecnici, nazionali ed internazionali; attività formativa e didattica in qualità di docente e/o tutor; attività di consulenza in favore di soggetti istituzionali, nazionali, comunitari ed internazionali, sempre che attinenti ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Avviso, **fino ad un max di punti 10**;

d) pubblicazioni, sempre che attinenti ai temi ed alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Avviso, **fino ad un max di punti 10**. I candidati potranno a tal fine presentare al massimo n. 10 pubblicazioni; quelle ulteriori a tale numero non potranno essere prese in considerazione dalla Commissione Esaminatrice. Rispetto alle pubblicazioni saranno attribuiti:

I. **fino ad un max di punti 2** per volumi e/o monografie di ricerca, con ISBN o altro codice identificativo standard equivalente o comunque depositati presso archivi istituzionali riconosciuti (*open archive*), integralmente attribuibili ad un unico autore;

II. **fino ad un max di punti 1,5** per ogni articolo pubblicato su riviste, nazionali o internazionali, incluse nell'elenco delle riviste scientifiche ANVUR di fascia A;

III. **fino ad un max di punti 1** per ogni articolo pubblicato su riviste, nazionali o internazionali, incluse nell'elenco delle riviste scientifiche ANVUR non di fascia A o per uno o più capitoli realizzati nell'ambito di volumi e/o monografie di ricerca collettanei con ISBN o altro codice identificativo standard equivalente o comunque depositati presso archivi istituzionali riconosciuti (*open archive*);

IV. **fino ad un max di punti 0,50** per articoli pubblicati su riviste non incluse negli elenchi ANVUR o per pubblicazioni (in volumi, monografie di ricerca) prive delle caratteristiche sopra indicate.

2. La Commissione Esaminatrice effettuerà la valutazione delle pubblicazioni anche tenendo conto della determinazione analitica, sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

3. Le informazioni relative ai titoli sopra riportati dovranno essere inserite sul Portale in modo esaustivo, utile alla identificazione ed alla valutazione di ciascun titolo. I titoli e le pubblicazioni privi degli elementi essenziali ai fini della loro specifica individuazione non saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice.

4. Per le eventuali pubblicazioni indicate nelle domande di partecipazione e non reperibili su internet o all'interno di *repository* ufficiali, la Commissione potrà richiedere l'acquisizione delle stesse pubblicazioni ai fini della correlata disamina e valutazione.

Articolo 7 - Regolarità degli atti, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore

1. La graduatoria definitiva della procedura selettiva di cui al presente Avviso, formata sulla base dei punteggi sopra riportati e, in caso di parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio



1994, n. 487 e s.m.i., comunicati nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, sarà approvata dal Direttore Generale dell'INAPP.

Tale graduatoria sarà pubblicata sul Portale. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative da parte dei candidati.

La stessa graduatoria potrà essere altresì pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

Articolo 8 - Stipula del contratto di lavoro

1. Il candidato dichiarato vincitore della procedura di cui al presente Avviso, che risulti in possesso dei requisiti sopra individuati ed in regola con la documentazione prescritta, stipulerà con INAPP - previa acquisizione, ove *ex lege* richiesto, del nulla osta da parte della pubblica amministrazione di provenienza - apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

2. Prima della stipula del contratto, tuttavia, il candidato vincitore dovrà presentare o far pervenire all'INAPP - Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane - Corso d'Italia 33 - 00198 Roma, a mezzo posta elettronica certificata (direzionepersonaleinapp@pec.it), entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del relativo invito, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile, comprovante alla data della presentazione della medesima dichiarazione:

I. la cittadinanza;

II. il godimento dei diritti civili e politici;

III. di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato di altro ente pubblico di ricerca ex Decreto Legislativo n. 218/2016, con inquadramento da Primo Ricercatore (II livello professionale);

IV. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera I) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e/o dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2021;

V. di non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e, in caso di presenza di tali procedimenti, indicare data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

VI. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

VII. la titolarità dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., laddove dichiarati



nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva e rilevanti rispetto alla formazione della graduatoria;

VIII. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dall'ordinamento vigente.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sopra riportata, laddove sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Il candidato vincitore che non presenti all'INAPP la documentazione di cui al comma precedente entro il termine sopra indicato, decadrà definitivamente dalla possibilità di stipulare il contratto di lavoro con l'INAPP.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 55 *quater*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno di convocazione per la stipula del contratto, il candidato vincitore è considerato rinunciatario e decade definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Ed inoltre, in caso di produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, il candidato vincitore decade definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro e nei confronti dello stesso troveranno applicazione le previsioni legislative in materia vigenti.

5. L'INAPP ha in ogni caso la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate dal candidato vincitore e di richiedere allo stesso la produzione di ulteriore documentazione.

6. L'INAPP ha, inoltre, facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, il vincitore della selezione di cui al presente Avviso al fine di accertare la relativa idoneità fisica all'impiego.

Articolo 9 - Inquadramento nei ruoli dell'INAPP

1. Il candidato vincitore della procedura di cui al presente Avviso, per il quale venga disposto il trasferimento in mobilità, nei ruoli dell'INAPP, con sede in Roma, a tempo pieno e indeterminato, sarà inquadrato nel profilo di Primo Ricercatore (Il livello professionale).

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel CCNL Istruzione e Ricerca (Sezione Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione) e nella contrattazione decentrata applicabile al personale INAPP.

3. Resta esclusa l'attribuzione di assegni ad personam a qualsiasi titolo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma 2 *quinquies*, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. il cui contenuto precettivo è richiamato dall'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 26 giugno 2015 e dal parere della Funzione Pubblica n. 27149 del 21 aprile 2021.



Articolo 10 - Pubblicità

1. Il presente Avviso di mobilità è pubblicato integralmente sul Portale e sul sito Istituzionale dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).

2. I candidati sono tenuti a consultare costantemente il Portale ed il sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>), ove sarà possibile prendere visione delle eventuali comunicazioni e verificare tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura di cui al presente Avviso.

Articolo 11 - Trattamento e tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti è effettuato da INAPP, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, per le finalità e con le modalità indicate nell'apposita Informativa privacy allegata sub. A al presente Avviso.

2. In particolare, il trattamento dei dati personali dei candidati - come meglio evidenziato nell'Allegato A (Informativa Privacy) del presente Avviso - avverrà da parte dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane nel momento dell'acquisizione dei dati delle candidature presentati sul Portale dai soggetti interessati, e successivamente a cura delle persone preposte alla medesima procedura selettiva operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da parte della Commissione Esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità ivi indicate, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

3. L'acquisizione ed il trattamento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione ed il possesso di titoli, nonché per gestire le diverse fasi della procedura selettiva, anche laddove occorra procedere alla fornitura di ausili o alla concessione di tempi aggiuntivi in favore di candidati disabili. La mancata acquisizione ed il mancato trattamento dei dati può precludere tali attività e la conseguente partecipazione del candidato alla procedura selettiva di cui al presente Avviso.

4. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) di INAPP è contattabile al seguente indirizzo email: res.pro@inapp.org.

5. Sono riconosciuti ai candidati i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nei modi seguenti:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: INAPP - Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma - alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo istituzionale: direzionegeneraleinapp@pec.it e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail: res.pro@inapp.org, allegando l'apposita istanza, ovvero, il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati



personali, al link di seguito indicato: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924>.

6. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (articolo 79 GDPR).

7. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli iscritti al Portale si rinvia all'apposita informativa privacy pubblicata nel Portale dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 12 - Norme finali e di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e collettive vigenti.
2. La presente procedura costituisce *lex specialis*; pertanto, la presentazione della candidatura costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.
3. L'INAPP si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura in questione o di non dargli seguito, senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa.

Articolo 13 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della selezione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., viene esercitato con le modalità di cui ai contenuti declinati sulla pagina dedicata, denominata "Accesso documentale", all'indirizzo internet <https://www.inapp.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/accesso-documentale>.

Articolo 14 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è la dipendente Dott.ssa Cristina Botti assegnata all'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane - Corso d'Italia n. 33 - 00198 Roma (email: c.botti@inapp.gov.it).

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.